

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CAVAGLIETTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19.Ago.2016, n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni da alienare.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **21,00** nella Sala Consigliare, regolarmente convocato in tempo utile mediante avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima** convocazione.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come da seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

					presente	assente
1)	LANARO	LAURA	Sindaco		X	
2)	OIOLI	MARIO FRANCESCO	Consigliere		X	
3)	GNAPPA	ANNA	Consigliere		X	
4)	GNAPPA	ALESSANDRA	Consigliere			X
5)	DE CARLI	NICOLETTA	Consigliere		X	
6)	VALLOGGIA	GRAZIANO	Consigliere		X	
7)	CENERINO	SAMANTHA	Consigliere		X	
8)	CANTOIA	GIAN PAOLO	Consigliere			X
9)	GATTI	ANGELA	Consigliere		X	
10)	GROSSINI	LORNA	Consigliere			X
11)	VENDEMMIATI	SAMANTA RAFFAELLA	Consigliere		X	
TOTALI					8	3

Assenti giustificati risulta il Signor: Gnappa Alessandra, Cantoia Gian Paolo e Grossini Lorna.

Assiste il Segretario Comunale Lorenzi d.ssa Dorella.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti la sig.ra LANARO arch. Laura nella sua qualità di *Sindaco* assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera Consiglio Comunale n. 22 del 27.Set.2017.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19.Ago.2016, n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni da alienare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19.Ago.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.Ago.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16.Giu.2017 n. 100.

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23.Dic.2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.Mar.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento.

DATO ATTO CHE, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19.Ago.2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31.Dic.2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.

VISTO CHE ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.).

RILEVATO CHE per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

TENUTO CONTO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione".

CONSIDERATO che dalle schede si rileva che non ci sono partecipazioni da alienare.

RILEVATO CHE in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti dott. Pichetto Fratin Gilberto.

Con voti otto favorevoli espressi in modo palese dagli otto consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. DI PROCEDERE** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo.
- 3. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune.
- 4. DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Successivamente:

Con voti otto favorevoli espressi in modo palese dagli otto consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE

f.to Lanaro arch. Laura

IL SEGRETARIO

f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio li 05.Ott.2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio, su dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione nella sezione Albo Pretorio del sito internet istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05.Ott.2017 al 20.Ott.2017 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cavaglietto li 05.Ott.2017.

IL MESSO COMUNALE

f.to Gaboli Valter

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Lorenzi d.ssa Dorella
